

ad una che ad un'altra tassa proporzionale, è una necessità di logica giudiziale, che, con rispetto all'autorità dei tribunali francesi, non vedo come non possa omettersi.

Forse in Francia troppo si abusò di fiscalità, perchè non si sia temuto di andare più innanzi, e forse in Francia si credè che non avendo la legge nulla disposto, fosse molto pericoloso fare un passo in questa materia, perchè dall'introdurre l'argomento di analogia per un caso, si poteva poi facilmente introdurlo per altri. Quindi, allorchè noi, veduta la necessità della cosa, stabiliamo la massima in modo che non possa essere allargata tanto da divenire pericolosa, io non so quale timore possiamo avere.

Aggiungo che tra noi la materia imponibile è sotto la salvaguardia dei tribunali ordinari, ed il progetto attuale non ha neppure fatto differenza di forma di procedura, sicchè noi non abbiamo a temere abusi per parte dell'amministrazione, se pure potesse avere tentazione di abusi. Queste sono le osservazioni che mi sono creduto in dovere di sottoporre alla Camera.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quale emendamento?

MINERVINI. Su quello del deputato Castellano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Le ragioni che adduceva il regio commissario accennerebbero ad essere nei nella necessità fatale di dover mettere questa tassa anche sull'incognito.

La tassa è certamente un bisogno, una necessità, che non tralascia però di essere una gravezza; io non trovo quindi come, allorquando la legge non può qualificare un atto, possa quegli che esige la tassa divenire egli il giudice. Il più pericoloso vizio di una tassa è quando l'arbitrio dell'uomo s'interpone tra il disposto della legge ed il contribuente, e pericolosissimo sarebbe in questa legge, nella quale si vorrebbe far imperare l'analogia, ossia volere lasciar giudice quegli che deve tassare; in tal caso quest'individuo sarebbe superiore al Parlamento stesso.

In questioni di tanta importanza, il legislatore deve andare a rilento prima di accordare una tale autorità fuori della legge; egli deve dichiararsi esplicitamente allorchè qualifica taluni atti; la tassa è cosa sempre odiosa, anche quando la più grave necessità la consiglia; è un'amministrazione di mali necessari, ma sempre mali. Intendiamoci davvero, lasciamo le utopie dottrinarie; si tassi quello che senza discussione la legge definisce e può definire; non introducasi l'arbitrio anche in una materia per sè stessa odiosa.

Quindi io credo che la proposizione dell'onorevole Castellano debba essere accolta, e prego la Camera di volere penetrarsi delle ragioni che venne il medesimo esponendo, nonchè delle ragioni che l'altro oratore preopinante (del quale non ho in pronto l'onorevole nome) veniva bene ed acconciamente esponendo. La legge, che deve sapere meglio di tutti, può e deve definire; ove il dubbio stia, l'applicazione della tassa non deriverebbe dalla legge, dall'arbitrio invece, e quindi sarebbe cosa affatto esorbitante ed incostituzionale. Se anche ad un atto dubbio si volesse imporre una tassa, perchè stare all'arbitrio di una tassa graduale rimessa all'agente del potere, e non fia meglio, per esempio, raddoppiare la tassa fissa in cotesto caso? L'arbitrio sarebbe evitato; un maggiore introito, per converso, sarebbe raggiunto, e legalmente; quindi non saprei rendermi ragione del perchè si voglia disconoscere cotanta evidenza. Quale fatalità ci spinge a cotesto metodo, se siamo per fare la legge e non per venerare un progetto, il quale, con le migliori intenzioni del mondo, urta nei principii, nei modi, nel fine, con le

norme nomotetiche di tutti gli uomini competenti nella materia.

TONELLO, relatore. La Commissione, per quanto creda che il primo degli emendamenti proposti dal deputato Castellano non sia affatto necessario, siccome non fa altro che mettere più esplicitamente in armonia l'articolo 5° col 4, la Commissione non fa difficoltà a che tale emendamento venga ammesso.

Non potrebbe però accettare il secondo, in quanto che, ove fosse accolto, verrebbe escluso l'ultimo alinea dell'articolo proposto dal Ministero. La Commissione crede che questo alinea debba essere mantenuto, cioè che si debba ammettere l'analogia nella materia della quale si discorre.

E qui faccio presente alla Camera che tante sono le frodi, tanti i sutterfugi che si vanno adoperando da coloro che tentan contravvenire a questa legge, che, qualora essa voglia essere tassativa nei varii casi in cui la tassa proporzionale si debba pagare, facilmente avverrà che molta materia tassabile verrà sottratta alla legge stessa.

Diceva l'onorevole Piroli che in Francia non si è mai ammesso quest'argomento d'analogia, e che appunto relativamente al medesimo innumere liti si sono mosse.

Osservo in primo luogo che in Francia non si ammise l'analogia in quanto non era introdotta nella legge, e qui si tratta di introdurla. Si sono elevate innumerevoli questioni relativamente a questo argomento, appunto perchè la legge non concedeva la facoltà di procedere per analogia. Quando si possa ciò fare, diminuiranno molto le frodi e i sutterfugi, e scemerà anche il numero delle liti.

Risponderò poi a quanto notava l'onorevole Minervini, il quale diceva: ammessa l'analogia, farete il ricevitore delle contribuzioni giudice della tassa che si deve pagare.

Faccio avvertire che la legge ammette bensì l'analogia, ma non sta nella facoltà del ricevitore di determinare se essa debba aver luogo o no.

Procede per analogia; ma se il contribuente crede di non sottoporsi alla tassa che viene indicata dal ricevitore, ha il ricorso ai tribunali. Diceva molto bene il commissario del Re, che questa legge lascia la questione di cui ora disputiamo nel diritto comune, la sottometta al giudizio dei tribunali ordinari, e quindi non c'è a temere che la facoltà di procedere per analogia possa essere pericolosa. Sarà un grande argine alle frodi; ma io non credo che i contribuenti abbiano a lagnarsene.

Quindi la Commissione, ammettendo, come diceva, il primo degli emendamenti proposti dall'onorevole Castellano, non potrebbe accettare il secondo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Piroli.

PIROLI. Rinuncio alla parola che aveva chiesto unicamente per rettificare quello che l'onorevole Tonello mi ha fatto dire, e che non ho detto, e mi rimetto alle cose già dichiarate.

PRESIDENTE. Siccome il deputato Piroli ha chiesto la divisione, pongo separatamente ai voti le tre parti di questo articolo.

MINERVINI. Domando la parola.

La Commissione diceva che, se ci sarà dubbio, si andrà ai tribunali. Ora questa ragione la dà vinta al mio emendamento; imperocchè una legge, la quale prevede niente meno che, per metterla in applicazione, si avranno a far delle liti, è implicitamente condannata dalla coscienza universale. Pensatevi, e poi decidete.

PRESIDENTE. La Commissione ed il commissario del Re hanno ammesso l'emendamento del deputato Castellano sulla